



COMUNE DI ROSTA

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

ANNO 2017

L'anno 2017, addì ventisette del mese di novembre, presso la sala Giunta del Comune di Rosta si sono riuniti i sigg.ri:

PARTE PUBBLICA

Bonito d.ssa Michelina – in qualità di Presidente della delegazione di parte Pubblica

E

PARTE SINDACALE

Gilli Cristiana – dipendente comunale - RSU

Sibilla Maria – dipendente comunale – RSU

Emanuela Foggiato - dipendente comunale – RSU

Favaro Gianni - rappresentante di zona della FP CGIL

Bua Renato - rappresentante di zona della UIL F.P.L.

PREMESSO CHE

le parti hanno definito, nella riunione del 23 ottobre 2017, l'ipotesi di accordo integrativo dell'Ente concernente i criteri di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2017;

alla formazione del citato accordo sono state invitate, all'inizio della procedura contrattuale, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale degli Enti Locali del 31.07.2009 e che la UIL. F.P.L. e la CGIL Locali sono state presenti fino al termine dei lavori;

la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 93 del 02.11.2017 ha approvato il suddetto accordo, autorizzando il presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

il Revisore del Conto, in data 02.11.2017 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dall'accordo in oggetto con i vincoli del bilancio, nonché all'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999 e dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

La parte pubblica preliminarmente osserva quanto segue:

- l'ammontare del fondo è stato quantificato con la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 74 del 18.05.2017 nel rispetto dell'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva introdotto un sistema di calcolo "a regime", a decorrere dal primo gennaio 2016, fondato su due distinti vincoli:
- un tetto invalicabile di risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, storicizzato al corrispondente importo, determinato al primo gennaio 2015;
- una riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, mitigata dal computo del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

L'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75 del 25.05.2017, entrato in vigore il 22.06.2017, ha abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e variato il parametro di riferimento che passa dall'anno 2015 all'anno 2016.

La particolare dotazione del personale del Comune di Rosta, caratterizzata da una situazione invariata nel corso degli anni di riferimento, ha reso compatibile, con i limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, la quantificazione del fondo operata alla luce dell'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015.

La costituzione del fondo tiene conto delle somme che, in sede di indirizzi, la Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 28.09.2017, aveva autorizzato ad incremento della parte variabile, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999.

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano il seguente contratto decentrato integrativo dell'Ente formato da n. 5 articoli.

Art.1 – OGGETTO

Il presente contratto integrativo aziendale disciplina le materie riservate alla contrattazione integrativa decentrata.

Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato del Comune e, nei limiti della compatibilità, al personale a tempo determinato.

Il presente contratto concerne l'anno 2017 e per quanto non espressamente disposto deve intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.

ART.2 - RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ

I criteri per la suddivisione del suddetto fondo formano oggetto della presente contrattazione che ha come obiettivo principale quello della valorizzazione del personale e di una più efficiente organizzazione dell'Ente.

Le parti convenute prendono atto dell'ammontare del fondo, come definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 74 del 18.05.2017, destinato a remunerare il salario accessorio risultante dagli allegati prospetti, e di seguito sintetizzato: Anno 2017 totale complessivo di € 39.196,91 di cui:

- € 33.904,32 quali risorse stabili ed
- € 5.291,89 quali risorse variabili.

Le suddette risorse, per la parte variabile sono costituite:

- dalla somma di €. 244,69 ex art 17, comma 5, CCNL 01/04/1999 (economie di parte stabile fondo anno precedente);
- dalla somma di €. 1.666,36 ex art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01/04/1999 (economie fondo straordinario);
- dalla reiterazione del 1,2% del monte salari anno 2007 pari ad €. 3.380,84 di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999, autorizzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 28.09.2017.

ART.3 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017

Il fondo per l'anno 2017 risulta così composto e suddiviso:

RISORSE STABILI

1. In conformità al disposto dell'art. 17 CCNL del 1/4/99, dell'art. 31, 2° comma, del CCNL del 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 19 al CCNL 22/1/04, le risorse stabili quantificate: per l'anno 2017 in € 33.904,32 sono gravate delle seguenti voci di destinazione:

A. € 20.019,31 quale fondo per progressioni economiche ai sensi dell'art.17 lett. b) CCNL 01/04/99;

B. € 8.646,11 per la corresponsione dell'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 CCNL del 22/01/04;

RISORSE STABILI € 33.904,32	UTILIZZO
Fondo per le progressioni economiche ai sensi dell'art. 17 lett. b) del CCNL 1/4/99	€ 20.019,31
Indennità di Comparto (art.33 del CCNL 22/01/04) anno 2008	€ 8.646,11
Totale destinazioni	€ 28.665,42
Quota residua	€ 5.238,90

RISORSE VARIABILI

Le risorse totali da imputare sul fondo anno 2017 ammontano complessivamente ad € **10.530,79** come da tabella che segue:

Economie fondo anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 01/04/1999)	€ 244,69
Economie fondo straordinario confluite (art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01/04/1999)	€ 1.666,36
Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, CCNL 1198-2001) Risorse Variabili ex art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1.04.1999 (1,2% del monte salari 1997)	€ 3.380,84
Totale risorse variabili	€ 5.291,89
Risorse stabili residue	€ 5.238,90
Totale risorse da imputare sul fondo 2017	€ 10.530,79

ART. 4 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI - ANNO 2017

Le parti destinano le risorse variabili alla remunerazione dei seguenti istituti:

Le suddette risorse vengono ripartite nel rispetto dei seguenti criteri e destinazioni:

2. In riferimento all'applicazione dell'indennità di cui all'art. 17 – comma 2 lettera "i" del CCNL 1.4.1999, riferita alle specifiche responsabilità del personale con qualifica di ufficiale di stato civile ed anagrafe, si ritiene di riconoscere ai 3 addetti in possesso della relativa qualifica la somma pro capite annua, di € 300,00, rapportata al tipo di rapporto di lavoro, assicurando la misura riconosciuta sino al 2006 e prevista dal citato CCNL.

3. In riferimento all'applicazione dell'indennità di rischio come prevista dall'art. 37 del CCNL 14.9.2000 e modificata dall'art. 41 del CCNL 22.1.2004, la stessa è riconosciuta all'unico operatore tecnico nella misura di € 30,00 per 12 mesi.

4. In riferimento all'indennità di maneggio valori ex art. 36 del CCNL 14.9.2000, attribuzione all'economista comunale addetto al maneggio denaro di una indennità giornaliera di € 1,50 per un numero massimo di giorni 200 e per un totale di € 300,00 annui lordi, rapportata alla durata dell'incarico. All'altro agente contabile, appositamente individuato con provvedimento della Giunta Comunale n. 18 del 23.02.2012 fermo restando il numero massimo dei giorni considerati, l'indennità giornaliera viene stabilita in € 0,75 e rapportata alla durata dell'incarico.

5. La somma residua di € 8.910,79 è destinata ad incentivare la produttività collettiva dei dipendenti a tempo indeterminato. Le risorse destinate a tale incentivo saranno, comunque, determinate a consuntivo, a conclusione dell'erogazione delle indennità e dei compensi elencati in precedenza ai nn.1, 2 e 3 e accertato il rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

I criteri di erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale, sono quelli previsti, nel contratto integrativo decentrato per l'anno 2012, stipulato in data 26.04.2012.

Rimane fermo ogni altro criterio previsto per la erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva di cui all'art. 30, punto 5) stabilito nel contratto decentrato del 26.05.2005 e non derogato dalla presente intesa.

Al termine della discussione si riportano nel presente verbale le dichiarazioni effettuate dai rappresentanti sindacali.

Dichiarazione a verbale n. 1

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali chiedono l'approvazione di un regolamento che definisca i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "incentivi per funzioni tecniche" previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La parte pubblica comunica che è stata predisposta una bozza di regolamento la cui approvazione è stata ostacolata dall'inclusione nei limiti del trattamento accessorio degli incentivi per funzioni tecniche, come stabilito con deliberazione della Corte di Conti, Sezioni Riunite, n. 7/2017 e ribadito con successiva deliberazione n. 24/2017.

A titolo di cautela indica che nei progetti di lavori pubblici viene inserito un fondo incentivante per le funzioni tecniche pari al 2%, con la dicitura che il loro riconoscimento è subordinato alla compatibilità con i limiti del fondo per il trattamento accessorio.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le organizzazioni sindacali chiedono di verificare la possibilità di aumentare il valore nominale del ticket restaurant.

La parte pubblica comunica che al riguardo esiste apposito regolamento che collega il costo del buono pasto a quello del pasto erogato nella mensa aziendale. In particolare all'art. 4 del suddetto regolamento è previsto che lo stesso non può essere superiore a quello del costo del buono mensa, facendo salva la possibilità di futuri adeguamenti in connessione all'aumento del costo della mensa aziendale.

Al termine dell'attuale fornitura dei ticket spetterà all'Amministrazione autorizzare il suddetto aumento nei limiti sopra citati e nel rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale.

ART. 5 – NORMA FINALE

Rimane fermo ogni altro criterio previsto per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva di cui all'art. 30, punto 5) stabilito nel contratto decentrato del 26.05.2005 e non derogato dal presente accordo.

Letto, confermato sottoscritto

Per la delegazione di parte pubblica

BONITO Dott.ssa Michelina – Presidente

Per la delegazione di parte sindacale

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentate dai signori:

BUA Renato - U.I.L. F.P.L.

FAVARO Gianni - FP C.G.I.L.

La rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente dei signori:

GILLI Cristiana - R.S.U.

FOGGIATO EMANUELA - R.S.U.

SIBILLA Maria – RSU
